COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **450** del **19/09/2017**

OGGETTO: **ADOZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX-MARMIFERA" IN VIALE J.F. KENNEDY AI SENSI DEGLI ARTT. 28 E 30 DELLA L. 457/1978 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. DITTA: KENNEDY SRL**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **15,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	**SERI MASSIMO**	***SINDACO***	**Assente**
2)	**MARCHEGIANI STEFANO**	***VICE SINDACO***	**Presente**
3)	**BARGNESI MARINA**	***ASSESSORE***	**Assente**
4)	**CECCHETELLI CARLA**	***ASSESSORE***	**Presente**
5)	**DEL BIANCO CATERINA**	***ASSESSORE***	**Presente**
6)	**FANESI CRISTIAN**	***ASSESSORE***	**Presente**
7)	**MASCARIN SAMUELE**	***ASSESSORE***	**Assente**
8)	**PAOLINI MARCO**	***ASSESSORE***	**Presente**

Assenti: **3** Presenti: **5**

Assume la Presidenza **MARCHEGIANI STEFANO**
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

OGGETTO: ADOZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX-MARMIFERA" IN VIALE J.F. KENNEDY AI SENSI DEGLI ARTT. 28 E 30 DELLA L. 457/1978 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. DITTA: KENNEDY SRL

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

il PRG vigente individua l'area distinta al foglio 25 mappali 45, 701, 698, 702, 1114 in Viale J.F. Kennedy della superficie catastale di 2.525,45 mq come zona B1.2 *"Zone residenziali sature con conservazione della superficie coperta dei fabbricati"*(art. 26 NTA) per circa mq. 2.100 e come zona P2_pr *"Zone per parcheggi"*(art. 72 NTA) per i restanti mq. 400 circa con fabbricati esistenti a destinazione artigianale già oggetto di concessioni in sanatoria n. 172 del 21/01/1993 e n. 173 del 28/01/1993, aventi mq. 528 di SUL e Superficie coperta, mc. 2.285 di Volume;

in data 25/11/2016 i signori Boni Mario, Boni Marisa e Boni Carlo in qualità di proprietari delle suddette aree e relativi fabbricati hanno inoltrato richiesta per l'approvazione di un Piano di Recupero al fine di procedere alla riqualificazione degli edifici artigianali esistenti tramite loro demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso in edifici residenziali, realizzazione di una cabina elettrica lungo strada e di un parcheggio ad uso pubblico lungo viale J.F. Kennedy, come da previsione e destinazione di P.R.G. vigente;

in data 11/01/2017 i signori Boni Mario, Boni Marisa, Boni Giovanna, Boni Stefania e Boni Carlo hanno trasferito alla società Kennedy srl il complesso immobiliare sopra descritto come da atto notarile del Notaio Cecchetelli repertorio n. 80803 – raccolta n.20459;

sull'area insistono i seguenti vincoli:

- vincolo cimiteriale "*V2 – Fasce di rispetto cimiteriale"* (art. 79 NTA);

-vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (DM 26/11/63 – Passeggi - art. 80 NTA)

- vincolo per *"Zone archeologiche e strade consolari"* (art. 20 del Sistema Paesistico Ambientale allegato alle NTA);

con Deliberazione n.145 del 11/07/2017 il Consiglio Comunale ha adottato la variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 15 comma 5 e dell'art. 30 della L.R. 34/1992 per ridurre la fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'art. 79 del PRG, confinando lo stesso vincolo sui mappali 701, 702, 1114 e su una parte rimanente dei mappali 45 e 698 (**Allegato 1 alla presente Deliberazione**);

con la medesima Deliberazione Consiliare n. 145 del 11/07/2017 il Consiglio Comunale ha inoltre individuato l'area corrispondente ai mappali 45, 701, 698, 702, 1114 del foglio n.25 del Catasto Terreni come "zona di recupero" ai sensi dell'art. 27 della L.457/78, subordinando il rilascio dei titoli edilizi per intervenire nelle aree di cui sopra alla formazione di un piano di recupero secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 della L. 457/78;

PREMESSO ULTERIORMENTE che nell'ambito della suddetta Variante adottata con D.C.C. n.145 del 11/07/2017 e per il Piano di Recupero in oggetto sono stati richiesti i seguenti pareri:

- *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche*(inoltrato a mezzo pec in data 04/04/2017 prot. 24133);

- *Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia - PF Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona*, richiesto ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 (inoltrato a mezzo pec in data 04/04/2017 prot. 24122);

-*A.E.S. Fano Distribuzione Gas* (inoltrato a mezzo pec in data 04/04/2017 prot. 24122);

- *A.S.E.T. SPA - Servizio Idrico e Acquedotto - Servizio Fognature e Depurazione* (inoltrato a mezzo pec in data 04/04/2017 prot. 24168);

- *PROVINCIA PESARO-URBINO – Servizio 6* in riferimento alla proprietà della strada di accesso al complesso scolastico adiacente (richiesto dalla Ditta Kennedy srl);

- ENEL (richiesto dalla Ditta Kennedy srl);

- TELECOM (richiesto dalla Ditta Kennedy srl);

- *Comune Fano - U.O.C. INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO* (inoltrato a mezzo email in data 04/04/2017 prot. 24267);

- *Comune Fano – U.O. Ambiente* (inoltrato a mezzo email in data 04/04/2017 prot.24267);

- *Comune Fano - U.O. C. VIABILITA' E TRAFFICO* (inoltrato a mezzo email in data 04/04/2017 prot.24267 e nuovamente in data 25/08/2017 prot.58528 a seguito di modifiche apportate al progetto);

- *Comune Fano - U.O.C. SUAE* (inoltrato a mezzo email in data 04/04/2017 prot. 24267);

VISTI i seguenti pareri pervenuti:

- *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche*pervenuto via PEC in data 04/07/2017 con prot.47290 (**Allegato 2 alla presente Deliberazione**);

- *Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia - PF Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona* reso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 prot.3455/17, pervenuto in data 16/06/2017 con prot.42906 (Allegato 2 alla D.C.C. n.145/2017);

- *A.E.S. Fano Distribuzione Gas,* FAVOREVOLE in data 20/04/2017 prot. 28513 (Allegato 3 alla D.C.C. n.145/2017) ;

- *A.S.E.T. SPA - Servizio Idrico e Acquedotto - Servizio Fognature e Depurazione* prot.

8876/17 del 28/08/2017 – ns. p.g.58891 del 28/08/2017 (**Allegato 3 alla presente Deliberazione**);

- *PROVINCIA PESARO-URBINO – Servizio 6* in riferimento alla proprietà della strada di accesso al complesso scolastico adiacente prot. 18436/17 del 26/05/2017 (**Allegato 4 alla presente Deliberazione**);

- *ENEL* prot. E-DIS-12/06/2017-0356600 ns prot. 41689 del 13/06/2017 (Allegato 4 alla D.C.C. n.145/2017) ;

- *Comune Fano - U.O.C. INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO* p.g. 58032 del 23/08/2017 (**Allegato 5 alla presente Deliberazione**);

- *Comune Fano – U.O. Ambiente* p.g. 60673 del 05/09/2017 (**Allegato 6 alla presente Deliberazione**);

- *Comune Fano - U.O. C. VIABILITA' E TRAFFICO* p.g. 28560 del 20/04/2017(Allegato 5 alla D.C.C. n.145/2017), come aggiornato con parere p.g.61505 del 07/09/2017 (**Allegato 7 alla presente Deliberazione**);

- *Comune Fano - U.O.C. SUAE* prot.33754 del 12/05/2017 (Allegato 6 alla D.C.C. n.145/2017) ;

EVIDENZIATO che gli atti della Variante adottata con Deliberazione di Consiglio n.145 del 11/07/2017 sono stati depositati dal giorno 31 LUGLIO 2017 fino al giorno MARTEDI' 29 AGOSTO 2017 compreso e che eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro i successivi trenta giorni e cioè entro il giorno 28 SETTEMBRE 2017 compreso;

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra riportato, l'approvazione del presente Piano di Recupero potrà avvenire solo ad avvenuta approvazione della Variante non sostanziale già adottata con Deliberazione di Consiglio n.145 del 11/07/2017;

VISTI i seguenti elaborati inoltrati via PEC dal progettista Arch. Giorgio Battisti in data 28/02/2017 (p.g.14602, 14605 e 14598) come integrati e sostituiti rispettivamente in data 16/03/2017 (p.g.19453, 19448, 19451), in data 20/03/2017 (p.g.20158), in data 11/05/2017 (p.g. 33137), in data 09/08/2017 (p.g. 56024) ed in ultimo in data 08/09/2017 (p.g. 61578), allegati alla presente Deliberazione:

Relazione tecnico-illustrativa ai sensi della dell'art. 37 della L.R. 34/92;

Documentazione fotografica dello stato attuale;

Relazione sulla sostenibilità ambientale (L.R. 14/2008 – Art. 5);

Norme Tecniche di Attuazione;

Relazione geomorfologica;

Verifica di compatibilità e invarianza idraulica ai sensi della L.R. n. 22/2011 e della DGR n. 53/14;

Certificato di asseverazione sulla compatibilità idraulica ai sensi della L.R. n.22/2011 e della DGR n. 53/14;

Dichiarazione sotto forma di atto notorio circa l'inesistenza di essenze protette ai sensi della L.R. n. 6/2005;

Valutazione clima acustico;

Schema di convenzione;

Tav. 01 – STATO ATTUALE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/Vincoli;

Tav. 02 – STATO DI VARIANTE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/Vincoli;

Tav. 03 – RILIEVO EDIFICI ESISTENTI/ Piante - Prospetti - Sezioni;

Tav. 04 – CALCOLO SUPERFICIE UTILE LORDA MAX REALIZZABILE;

Tav. 05 – PLANIVOLUMETRICO con vincolo cimiteriale attuale;

Tav. 06 – PLANIVOLUMETRICO con riduzione vincolo cimiteriale;

Tav. 07 – PROFILI ALTIMETRICI;

Tav. 08 – VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE;

Tav. 09 – CALCOLO SUL/Edifici 1 e 2;

Tav. 10 – INGIMBRO MAX EDIFICI;

Tav. 11 – EDIFICIO N. 1/Piante;

Tav. 12 – EDIFICIO N. 1/Prospetti e Sezioni;

Tav. 13 – EDIFICIO N. 2/Piante;

Tav. 14 – EDIFICIO N. 2/Prospetti e sezioni – Particolare recinzione;

Tav. 15 – EDIFICIO N. 1 – Verifica DM 236/89;

Tav. 16 – EDIFICIO N. 2 - Verifica DM 236/89;

Tav. 17 – SCHEMA IMPIANTO FOGNANTE;

Tav. 18 – CABINA ENEL/Piante, Prospetti e Sezioni;

Tav. 19 – PARCHEGGIO PUBBLICO/Pianta, sezione e particolare costruttivo.

EVIDENZIATO che il Piano di Recupero prevede, in sostituzione degli edifici artigianali e nel rispetto delle SUL/Volumetrie massime consentite dal PRG vigente, la realizzazione di un edificio unifamiliare ad un piano entro l'ingombro dei fabbricati esistenti e senza avanzamento rispetto alla zona cimiteriale, oltre ad una palazzina di n. 6 unità abitative lungo Viale Kennedy ed un parcheggio ad uso pubblico laddove previsto dal PRG vigente; il tutto per una SUL di progetto pari a mq. 726,42, una Superficie coperta di mq. 383,24 ed un'altezza massima di ml. 9,50 per l'edificio plurifamiliare, di ml. 6,50 per l'unifamiliare collocato sul retro della strada;

DATO ATTO che il Piano di Recupero proposto recepisce le prescrizioni espresse dalla *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche* nel parere pervenuto via PEC in data 04/07/2017 con prot.47290 (**Allegato 2 alla presente Deliberazione**) e che gli elaborati così modificati ed adeguati saranno oggetto di verifica da parte della Soprintendenza nell'ambito delle preventive procedure autorizzative per il rilascio dei titoli edilizi (Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004);

RICHIAMATA la comunicazione di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante per ridurre la fascia di rispetto cimiteriale adottata con Deliberazione n.145 del 11/07/2017, comunicazione trasmessa dalla Provincia di Pesaro-Urbino in qualità di Autorità Competente inviata a mezzo PEC e assunta agli atti con Prot. 43591 del 19/06/2017 *(Allegato 8 alla D.C.C. n.145 del 11/07/2017)*, a seguito di attestazione di esclusione da parte del Dirigente del Settore IV - Urbanistica Arch. Adriano Giangolini Prot. 41125 del 09/06/2017 *(Allegato 7 alla D.C.C. n.145 del 11/07/2017)*in quanto variante non avente impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 10, lettera K) *"varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto ambientale o a Valutazione di incidenza, secondo la normativa"*delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche;

ATTESO che il Piano di Recupero proposto non è soggetto alle procedure di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 in quanto ricade nel caso descritto all'art. 1.3 punto 8) lettera m), – *"i piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa";*

ATTESO che il Piano di Recupero oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

VISTI:

la Legge Regionale 05/08/1992 n. 34 e s.m.i, Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

il D.P.R. del 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

la legge 05/08/1978 n. 457 e s.m.i, Norme per l'edilizia residenziale;

il comma 5 dell'art. 11 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 *"Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"* e 8 ottobre 2009, n. 22 *"Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*che recita *"In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:*
a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;……"

il P.R.G. vigente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 19/02/2009;

il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

CONSIDERATO che il Piano di Recupero in esame è conforme alle normative statali, regionali e comunali sopra elencate;

VISTO il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*in cui è previsto all'art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

ATTESTATO che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL che il presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente derivanti dall'attuazione di uno strumento urbanistico;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 s.m.i:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 18.09.2017, favorevole;
- parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore 3 Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data18.09.2017, favorevole;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. di **COSTITUIRE** tutte le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

2. di **ADOTTARE**, nel rispetto delle condizioni, indicazioni e delle prescrizioni richiamate in premessa, il Piano di Recupero per la riqualificazione dell'area "ex-marmifera" in Viale J.F. Kennedy ai sensi degli artt. 28 e 30 della L. 457/1978 e dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i. Ditta: Kennedy srl, sull'area distinta al Catasto Terreni foglio n.25 mappali 45, 701, 698, 702, 1114, Piano di Recupero costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnico-illustrativa ai sensi della dell'art. 37 della L.R. 34/92;

Documentazione fotografica dello stato attuale;

Relazione sulla sostenibilità ambientale (L.R. 14/2008 – Art. 5);

Norme Tecniche di Attuazione;

Relazione geomorfologica;

Verifica di compatibilità e invarianza idraulica ai sensi della L.R. n. 22/2011 e della DGR n. 53/14;

Certificato di asseverazione sulla compatibilità idraulica ai sensi della L.R. n.22/2011 e della DGR n. 53/14;

Dichiarazione sotto forma di atto notorio circa l'inesistenza di essenze protette ai sensi della L.R. n. 6/2005;

Valutazione clima acustico;

Schema di convenzione;

Tav. 01 – STATO ATTUALE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/Vincoli;

Tav. 02 – STATO DI VARIANTE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/Vincoli;

Tav. 03 – RILIEVO EDIFICI ESISTENTI/ Piante - Prospetti - Sezioni;

Tav. 04 – CALCOLO SUPERFICIE UTILE LORDA MAX REALIZZABILE;

Tav. 05 – PLANIVOLUMETRICO con vincolo cimiteriale attuale;

Tav. 06 – PLANIVOLUMETRICO con riduzione vincolo cimiteriale;

Tav. 07 – PROFILI ALTIMETRICI;

Tav. 08 – VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE;

Tav. 09 – CALCOLO SUL/Edifici 1 e 2;

Tav. 10 – INGIMBRO MAX EDIFICI;

Tav. 11 – EDIFICIO N. 1/Piante;

Tav. 12 – EDIFICIO N. 1/Prospetti e Sezioni;

Tav. 13 – EDIFICIO N. 2/Piante;

Tav. 14 – EDIFICIO N. 2/Prospetti e sezioni – Particolare recinzione;

Tav. 15 – EDIFICIO N. 1 – Verifica DM 236/89;

Tav. 16 – EDIFICIO N. 2 - Verifica DM 236/89;

Tav. 17 – SCHEMA IMPIANTO FOGNANTE;

Tav. 18 – CABINA ENEL/Piante, Prospetti e Sezioni;

Tav. 19 – PARCHEGGIO PUBBLICO/Pianta, sezione e particolare costruttivo.

3. di **DARE ATTO** che il Piano di Recupero proposto non è soggetto alle procedure di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 in quanto ricade nel caso descritto all'art. 1.3 punto 8) lettera m), – *"i piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa";*

4. di **DARE ATTO** che il Piano di Recupero proposto è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

5. di **DARE ATTO** che il Piano di Recupero proposto recepisce le prescrizioni espresse

dalla *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche* nel parere pervenuto via PEC in data 04/07/2017 con prot.47290 **(Allegato 2 alla presente Deliberazione)** e che gli elaborati così modificati ed adeguati saranno oggetto di verifica da parte della Soprintendenza nell'ambito delle preventive procedure autorizzative per il rilascio dei titoli edilizi (Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004);

6. di **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore IV° Urbanistica;

7. di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore IV°-URBANISTICA per tutti gli adempimenti relativi al perfezionamento della Convenzione Urbanistica, demandando allo stesso di apportare le modifiche e/o le integrazioni che potranno essere necessarie, fermo restando che non dovranno essere modificati gli aspetti sostanziali;

8. di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore IV°-URBANISTICA per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992 e s.m.i., in particolare per la pubblicazione sul BUR, nonchè di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al tribunale amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Sindaco	**La Segretaria Generale**
Marchegiani Stefano	Renzi Antonietta
F.to digitalmente	F.to digitalmente

La presente deliberazione di Giunta N. **450** del **19/09/2017** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, lì 21/09/2017

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

ALLEGATO 1

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **145** Del **11/07/2017**

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 PER RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 338 DEL R.D. N. 1265/1934 E DELL'ART. 79 DEL PRG, AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AD UN PIANO DI RECUPERO NELL'AREA "EX-MARMIFERA" IN VIALE J.F. KENNEDY PREVIA INDIVIDUAZIONE DI UNA ZONA DI RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 457/1978. I.E.

L'anno **duemiladiciassette,** il giorno **undici** del mese di **luglio** alle ore **19.00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	**SERI Massimo**	Si	14)	**MAGRINI Marianna**	No
2)	**BACCHIOCCHI Alberto**	Si	15)	**MINARDI Renato Claudio**	No
3)	**BRUNORI Barbara**	Si	16)	**MIRISOLA Stefano**	No
4)	**CIARONI Terenzio**	Si	17)	**NICOLELLI Enrico**	Si
5)	**CUCCHIARINI Sara**	Si	18)	**OMICCIOLI Hadar**	Si
6)	**DE BENEDITTIS Mattia**	Si	19)	**PERINI Federico**	Si
7)	**DELVECCHIO Davide**	No	20)	**RUGGERI Marta Carmela Raimonda**	Si
8)	**D'ERRICO Sergio**	Si	21)	**SERFILIPPI Luca**	Si
9)	**FONTANA Giovanni**	Si	22)	**SERRA Laura**	Si
10)	**FULVI Rosetta**	Si	23)	**SEVERI Riccardo**	No
11)	**FUMANTE Enrico**	No	24)	**TARSI Lucia**	Si
12)	**ILARI Gianluca**	No	25)	**TORRIANI Francesco**	Si
13)	**LUZI Carla**	Si			

Presenti: **18** Assenti: 7

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**FUMANTE Enrico -ILARI Gianluca -MINARDI Renato Claudio -SEVERI Riccardo -**

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunalericonosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Supplente **DE LEO GIUSEPPE**

Vengono nominati scrutatori i signori: **PERINI FEDERICO, DE BENEDITTIS MATTIA, TARSI LUCIA.**

ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 PER RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 338 DEL R.D. N. 1265/1934 E DELL'ART. 79 DEL PRG, AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AD UN PIANO DI RECUPERO NELL'AREA "EX-MARMIFERA" IN VIALE J.F. KENNEDY PREVIA INDIVIDUAZIONE DI UNA ZONA DI RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 457/1978. I.E.

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Mirisola, Delvecchio e Magrini
Sono usciti i consiglieri Luzi, Tarsi, Fontana, Serfilippi, Ruggeri e Omiccioli
Sono presenti n.15 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il PRG vigente individua l'area distinta al foglio 25 mappali 45, 701, 698, 702, 1114 in Viale J.F. Kennedy della superficie catastale di 2.525,45 mq come zona B1.2 *"Zone residenziali sature con conservazione della superficie coperta dei fabbricati"* (art. 26 NTA) per circa mq. 2.100 e come zona P2_pr *"Zone per parcheggi"* (art. 72 NTA) per i restanti mq. 400 circa con fabbricati esistenti a destinazione artigianale già oggetto di concessioni in sanatoria n. 172 del 21/01/1993 e n. 173 del 28/01/1993, aventi mq. 528 di SUL e Superficie coperta, mc. 2.285 di Volume;

sull'area insistono i seguenti vincoli:
- vincolo cimiteriale *"V2 – Fasce di rispetto cimiteriale"* (art. 79 NTA);
- vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (DM 26/11/63 – Passeggi - art. 80 NTA)
- vincolo per *"Zone archeologiche e strade consolari"* (Flaminia ipotetica - art. 20 del Sistema Paesistico Ambientale allegato alle NTA);

in data 25/11/2016 i signori Boni Mario, Boni Marisa e Boni Carlo in qualità di proprietari delle suddette aree e relativi fabbricati hanno inoltrato richiesta per l'approvazione di un Piano di Recupero al fine di procedere alla riqualificazione degli edifici artigianali esistenti tramite loro demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso in edifici residenziali, realizzazione di una cabina elettrica lungo strada e di un parcheggio ad uso pubblico lungo viale J.F. Kennedy, come da previsione e destinazione di P.R.G. Vigente;

in data 11/01/2017 i signori Boni Mario, Boni Marisa, Boni Giovanna, Boni Stefania e Boni Carlo hanno trasferito alla società Kennedy srl il complesso immobiliare sopra descritto come da atto notarile del Notaio Cecchetelli repertorio n. 80803 – raccolta n.20459;

il Piano di Recupero richiesto presuppone la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D.n. 1265 del 27/07/1934 oltre che dell'art. 79 del PRG vigente:

art. 338, comma 5, R.D. n. 1265 del 27/07/1934, come modificato dalla Legge 1 agosto 2002 n.ro 166:

"...
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere

favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
..."

Art. 79 V2 – Fasce di rispetto cimiteriale NTA PRG vigente:
"

1. Le zone V2 sono le fasce di rispetto cimiteriale, e cioè quelle aree in cui si applicano le limitazioni stabilite dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.ro 1265 modificato dalla Legge 1 agosto 2002 n.ro 166.
2. Le zone di rispetto dei cimiteri rurali sono di ml 200; la zona di rispetto del cimitero urbano è di ml 100.
3. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico - sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
4. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380"(ex Art.28 Legge 1 agosto 2002 n.ro 166)";

EVIDENZIATO che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale richiesta è finalizzata esclusivamente a meglio distribuire le volumetrie/SUL massime consentite dal PRG in presenza del vincolo cimiteriale esistente prevedendo, in sostituzione degli edifici artigianali, un edificio unifamiliare ad un piano entro l'ingombro dei fabbricati esistenti e senza avanzamento rispetto alla zona cimiteriale, oltre ad una palazzina di n. 6 unità abitative lungo Viale Kennedy ed un parcheggio ad uso pubblico laddove previsto dal PRG vigente; il tutto per una SUL di progetto pari a mq. 726,42, una Superficie coperta di mq. 383,24 ed un'altezza massima di ml. 9,50 per l'edificio plurifamiliare, di ml. 6,50 per l'unifamiliare collocato sul retro della strada;

DATO ATTO che:

con nota prot. 23829 del 03/04/2017 trasmessa via pec, il Settore 4° Urbanistica ha richiesto, ai sensi dell'art. 338 del R.D. n°1256 del 27/07/1934 e dell'art. 79 delle NTA del PRG vigente, specifico parere all'*ASUR – Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità pubblica* per verificare se, in conformità alla suddetta normativa, non ostino ragioni igienico-sanitarie per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale al fine di dare seguito al Piano di Recupero in oggetto;

con successiva nota prot. 0041557 del 15/05/2017 pervenuta via pec in data 16/05/2017, l'*ASUR – Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica Ambiente e*

Salute ha espresso il parere di seguito integralmente riportato (**Allegato 1**):

"In riferimento alla Vs. nota del 04/04/2017, vista la documentazione allegata nulla osta alla realizzazione dell'intervento urbanistico previsto previa riduzione della fascia di rispetto cimiteriale";

PREMESSO INOLTRE che:

il Piano di Recupero richiesto presuppone l'individuazione di una zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della L.457/78 con apposita Deliberazione consiliare:

"Art. 27. Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. ...
2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale .
3. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.
4. ...".

RITENUTO NECESSARIO individuare la zona oggetto della presente deliberazione come zona di recupero ai sensi dell'articolo 27 comma 2 della Legge 457/78 e precisamente corrispondente ai mappali 45, 701, 698, 702, 1114 del foglio n.25 del Catasto Terreni, subordinando il rilascio dei titoli edilizi per intervenire nelle aree di cui sopra alla formazione di un piano di recupero secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 della L. 457/78 sopra riportato;

PREMESSO ULTERIORMENTE che sulla procedura in oggetto sono stati richiesti i seguenti pareri:

- *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche* (inoltrato a mezzo pec in data 04/04/2017 prot. 24133);
- *Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia - PF Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona*, richiesto ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 (inoltrato a mezzo pec in data 04/04/2017 prot. 24122);
- *A.E.S. Fano Distribuzione Gas* (inoltrato a mezzo pec in data 04/04/2017 prot. 24122);
- *A.S.E.T. SPA - Servizio Idrico e Acquedotto - Servizio Fognature e Depurazione* (inoltrato a mezzo pec in data 04/04/2017 prot. 24168);
- PROVINCIA PESARO-URBINO (richiesto dalla Ditta Kennedy srl in riferimento alla proprietà della strada di accesso al complesso scolastico adiacente);
- ENEL (richiesto dalla Ditta Kennedy srl);
- TELECOM (richiesto dalla Ditta Kennedy srl);
- *Comune Fano - U.O.C. INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO* (inoltrato a mezzo email in data 04/04/2017 prot. 24267);
- *Comune Fano – U.O. Ambiente* (inoltrato a mezzo email in data 04/04/2017 prot.24267);
- *Comune Fano - U.O. C. VIABILITA' E TRAFFICO* (inoltrato a mezzo email in data 04/04/2017 prot.24267);

- *Comune Fano - U.O.C. SUAE* (inoltrato a mezzo email in data 04/04/2017 prot. 24267);

VISTI i seguenti pareri pervenuti:

- *Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia - PF Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona* reso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 prot.3455/17, pervenuto in data 16/06/2017 con prot.42906 (**Allegato 2**);
- *A.E.S. Fano Distribuzione Gas,* FAVOREVOLE in data 20/04/2017 prot. 28513 (**Allegato 3**) ;
- ENEL prot. E-DIS-12/06/2017-0356600 ns prot. 41689 del 13/06/2017 (**Allegato 4**) ;
- *Comune Fano - U.O. C. VIABILITA' E TRAFFICO* in data 20/04/2017 prot. 28560 (**Allegato 5**) ;
- *Comune Fano - U.O.C. SUAE,* in data 12/05/2017 prot.33754 (**Allegato 6**) ;

VERIFICATO inoltre che la presente variante al P.R.G.:

è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 10, lettera K) *"varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto ambientale o a Valutazione di incidenza, secondo la normativa"* delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato (**Allegato 7**) dal Dirigente del Settore IV - Urbanistica Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino Prot. 41125 del 09/06/2017 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 19/06/2017 (**Allegato 8**) inviata a mezzo PEC e assunta agli atti con Prot. 43591 del 19/06/2017;

VISTI i seguenti elaborati inoltrati via PEC dal progettista Arch. Giorgio Battisti in data 28/02/2017 (p.g.14602, 14605 e 14598) come integrati e sostituiti rispettivamente in data 16/03/2017 (p.g.19453, 19448, 19451) quindi in data 20/03/2017 (p.g.20158) e in data 11/05/2017 (p.g. 33137), allegati alla presente Deliberazione:

01 - Relazione tecnico-illustrativa ai sensi della dell'art. 37 della L.R. 34/92 (**Allegato 9**);
Tav. 01 – STATO ATTUALE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/Vincoli (**Allegato 10**);
Tav. 02 – STATO DI VARIANTE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/ Vincoli (**Allegato 11**);
Tav. 05 – PLANIVOLUMETRICO con vincolo cimiteriale attuale (**Allegato 12**);
Tav. 06 – PLANIVOLUMETRICO con riduzione vincolo cimiteriale (**Allegato 13**);

VISTO che la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del 6 luglio 2016 Verbale n.ro 83 parere favorevole;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i.;

ATTESTATA, ai sensi dell'art.147bis del D.lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il medesimo comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente derivanti dall'attuazione di previsioni urbanistiche;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data 21.06.2017, favorevole;
responsabile del Servizio Ragioneria Dott. ssa Daniela Mantoni in data 21.06.2017, favorevole;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI 15
VOTANTI 12
VOTI FAVOREVOLI 12
VOTI CONTRARI //
ASTENUTI 3 (Delvecchio, Magrini, Mirisola)

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO del parere dell'ASUR espresso in data 15/05/2017 prot. n. 0041557, pervenuto via pec in data 16/05/2017, reso ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.ro 1265 modificato dalla Legge 1 agosto 2002 n.ro 166 per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (**Allegato 1**);

2) DI CONSENTIRE, ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.ro 1265 modificato dalla Legge 1 agosto 2002 n.ro 166, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per dare attuazione al Piano di Recupero proposto;

3) DI ADOTTARE la variante non sostanziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 15 comma 5 e dell'art. 30 della L.R. 34/1992 per la riduzione della zona di rispetto del cimitero urbano ai sensi dell'art. 338 del R.D. n.1265/1934 e dell'art.79 del PRG vigente al fine di dare attuazione ad un Piano di Recupero nell'area "ex-marmifera" in viale J.F. Kennedy nn. 23-25, costituita dai seguenti elaborati allegati:

- 01 - Relazione tecnico-illustrativa ai sensi della dell'art. 37 della L.R. 34/92 (**Allegato 9**);
- Tav. 01 – STATO ATTUALE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/Vincoli (**Allegato 10**);
- Tav. 02 – STATO DI VARIANTE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/
- Vincoli (**Allegato 11**);
- Tav. 05 – PLANIVOLUMETRICO con vincolo cimiteriale attuale (**Allegato 12**);

- Tav. 06 – PLANIVOLUMETRICO con riduzione vincolo cimiteriale (**Allegato 13**);

4) DI INDIVIDUARE la zona oggetto della presente deliberazione e distinta al foglio 25 mappali 45,701, 698,702, 1114 in Viale J.F. Kennedy come zona di recupero ai sensi dell'articolo 27 comma 2 della Legge 457/78;

5) DI INDIVIDUARE le aree di cui al punto precedente per le quali il rilascio dei titoli edilizi è subordinato alla formazione di un piano di recupero secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 della L. 457/78;

6) DI DARE ATTO che ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della L.R. 22/2011, di attuazione dell'articolo 5 commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni in legge 106/2011, il Piano di Recupero sarà approvato con deliberazione di GIUNTA COMUNALE;

7) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

8) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 10, lettera K delle linee guida approvate con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche poiché non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa come richiamato in premessa;

9) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. N° 34/1992;

10) DI DARE ATTO che la presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di *"Amministrazione Trasparente"* ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

11) DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco Ferri, direttore della U.O. PRG.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI 15
VOTANTI 12
VOTI FAVOREVOLI 12
VOTI CONTRARI //
ASTENUTI 3 (Delvecchio, Magrini, Mirisola)

DELIBERA

DI NON DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli dei componenti, così come previsto ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente	**Il Segretario Generale Supplente**
f.to cigitalmente	f.to digitalmente
Fulvi Rosetta	De Leo Giuseppe

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **145** del **11/07/2017** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000.

Fano, lì 12/07/2017

L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

ALLEGATO 1
DGC 145/17

Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
sede di Fano
Via Borsellino, 4
61032 Fano (PU)
PEC areavasta1.asur@emarche.it

PROT. N° 0041557

Fano,15/05/2017

Comune Fano
U.O. Urbanistica

c.a. Ing. Mastrangelo

Oggetto: riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. n.1265/1934 per la realizzazione di un Piano di recupero dell'area "ex-marmifera" in Viale J.F. Kennedy previa individuazione di una zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge n.457/1978.

In riferimento alla Vs. nota del 04/04/2017, vista la documentazione allegata nulla osta alla realizzazione dell'intervento urbanistico previsto previa riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Cordiali saluti

Dirigente Medico
Dr.ssa Alessia Pesaresi

ALESSIA PESARESI
Digitally signed by ALESSIA PESARESI
Date: 2017.05.15 11:04:31 CEST
Reason:
Location: Fano

ALLEGATO 2
DGC 145/17

REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI Pesaro-Urbino

Prot. n. del

Risposta al P.G. n. 0299376-0299359-0300750-0299386-0299393-0309079
del 04/04/2017-05/04/2017-06/04/2017
Cod. Fasc. 420.60.70/2017/PTGC-PA/152

Parere n. 3455/17

Al **Comune di**
FANO
Settore V – Servizi Lavori
Pubblici e Urbanistica
U.O. Pianificazione Territoriale
61032 FANO (PU)
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22.
Variante al PRG per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, finalizzata all'attuazione del piano di recupero dell'area "ex Marmifera" in viale J.F. Kennedy, nel Comune di Fano, previa individuazione di una zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 457/1978.

A riscontro della Vs. richiesta di parere per la pratica di cui all'oggetto, lo scrivente rappresenta quanto nel seguito:

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, redatti dall'Arch. Giorgio Battisti con la collaborazione del Geom. Massimo Sordoni, dal Geol. Michele Gliaschera e dal Geol. Angelo Renzoni, ciascuno per le proprie competenze.

Rilevato dalla documentazione presentata che:

- Il piano di recupero riguarda un'area sita in viale Kennedy ai n.ri 23 e 25, occupata da alcuni edifici artigianali in disuso, della superficie complessiva di 2525,45 mq, con una superficie coperta pari a 528,84 mq.
- Il PRG vigente classifica la zona in argomento a destinazione B1.2 "*Zone residenziali sature con conservazione della superficie coperta dei fabbricati*".
- Il progetto per il recupero dell'area dismessa, non più utilizzata a fini produttivi, prevede in linea generale la ridefinizione degli spazi e la realizzazione di nuovi edifici a carattere residenziale.
- L'ambito d'intervento risulta soggetto a vincolo per la realizzazione di un nuovo parcheggio su via Kennedy (art. 72 – P2), vincolo di rispetto cimiteriale (art. 79 – V2), fascia di rispetto paesaggistico relativo al D.M. 26/11/1963 e vincolo archeologico (art.20 delle NTA).
- Il piano di recupero, che comporta la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, contempla principalmente:
  - la demolizione degli edifici esistenti non più utilizzati e costruiti a distanza non regolamentata dai confini di proprietà o sul confine stesso;

- la ricostruzione dei nuovi edifici con destinazione residenziale e nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà e dalle strade;
- l'allontanamento dei nuovi edifici di progetto dall'area cimiteriale;
- la realizzazione di una cabina Enel a servizio della zona e del parcheggio pubblico previsto nelle tavole del PRG vigente.

Esaminata la Relazione geologica (novembre 2016) redatta dal Geol. Angelo Renzoni, che sulla base delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, conferma in conclusione la compatibilità dell'intervento previsto in relazione alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito interessato, definito privo di specifiche criticità.

Preso atto, per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione, con specifico riferimento alle disposizioni del documento tecnico di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. Marche n. 22/2011, approvato con D.G.R. n. 53/2014, del contenuto degli elaborati sotto elencati, redatti dal Geol. Michele Gliaschera:
- Verifica di Compatibilità Idraulica e Invarianza Idraulica
- Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali

Sulla base di quanto argomentato nella documentazione prodotta si evince in sintesi quanto segue:
- L'area oggetto d'intervento è posta a ridosso del centro storico di Fano, in ambito urbanizzato ad assetto sub-pianeggiante e risulta attestata a quote topografiche comprese fra 11 m - 13 m circa slm.
- A breve distanza dall'area scorre il Canale Albani, che costituisce l'elemento idrografico principale considerato nella verifica ai fini della valutazione della pericolosità idraulica.
- Nel tratto in esame il canale artificiale risulta canalizzato con manufatto in c.a., con parere di contenimento laterale di circa 1.50/2.00 m più elevata della quota del piano strada di viale Kennedy.
- Per la tipologia del canale artificiale, attinente la grande derivazione dell'Enel dal Fiume Metauro, con possibilità di gestire le portate e la presenza di uno scolmatore all'altezza dell'aeroporto, la verifica preliminare esclude sia potenziali rischi di esondazione/allagamento sulla zona in esame che la possibilità di interazioni con le dinamiche fluviali.
- Gli studi a corredo del PRG ed il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), non rilevano pericolosità idrauliche sull'area in esame, né emergono dati storici su eventi di esondazione nella zona.
- Poiché non si prevedono incrementi delle superfici impermeabilizzate rispetto alla condizione attuale, il progetto non contempla misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica.
- Come indicato negli elaborati allegati, la rete acque bianche interna verrà collegata alla fognatura pubblica su viale Kennedy.
- Per quanto sopra nell'allegata asseverazione, del febbraio 2017, il Geol. Michele Gliaschera conferma la compatibilità del piano in variante in relazione alle pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art.10, comma 4 della L.R. Marche 22/2014, senza l'adozione di misure di mitigazione del rischio idraulico.

Dichiarato che il Dirigente della P.F. e la Responsabile della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

A conclusione dell'istruttoria si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, compresi gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011, con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- La progettazione esecutiva degli interventi edificatori dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, con eventuali prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati dalle opere, secondo il D.M. Infrastrutture 14/01/2008, smi e relative Circolari applicative. Si dovrà inoltre procedere alla definizione degli scenari di pericolosità sismica locale mediante specifiche analisi, secondo la vigente normativa, tese alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica (Vs_{30}).
  In ogni caso gli interventi strutturali, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente.
- Per la realizzazione dei previsti piani interrati si ritiene opportuno effettuare puntuali verifiche di sicurezza sui fronti di sbancamento, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 6.8.6 "*Fronti di scavo*" del D.M. 14/01/2008. Sulla base degli esiti di tali verifiche, andrà valutata la necessità di ricorrere all'esecuzione di strutture di sostegno, anche temporanee, durante o ancor prima di procedere alle operazioni di scavo, per garantire la sicurezza in cantiere e salvaguardare eventuali strutture e/o infrastrutture limitrofe. Qualora si riscontrasse la presenza della falda idrica alle quote di progetto si dovrà inoltre ricorrere all'utilizzo di sistemi di pompaggio (Wellpoint o simili), al fine di mantenere gli scavi asciutti, ponendo particolare attenzione a non causare danni al contesto urbanizzato.
- In ordine alle modalità esecutive degli sbancamenti, si raccomanda di adottare le normali precauzioni avendo cura di evitare sovraccarichi a ridosso del perimetro, di evitare fronti di scavo verticali e di prevedere adeguate opere di regimazione delle acque meteoriche.
- Le fondazioni delle nuove strutture andranno adeguatamente ammorsate all'interno di uno strato competente.

ASPETTI IDROLOGICI - IDRAULICI

Si ricorda che in base al documento tecnico approvato con D.G.R. Marche n. 53/2014 l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III dello stesso, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti Criteri e relative Linee Guida, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante.
In merito alla documentazione trasmessa si rappresenta quanto segue:

- Qualora l'intervento in progetto determini un incremento della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato attuale superiore ai 100 mq, considerate anche le pavimentazioni semipermeabili (vedi coefficienti relativi ai diversi tipi di uso del suolo definiti dalle Linee Guida) è necessario individuare in progetto il volume di compensazione ai fini dell'invarianza idraulica della trasformazione e la portata uscente ammissibile, determinati mediante specifico foglio di calcolo predisposto dalla Regione Marche (http://autoritabacino.marche.it/invidr/default.asp).
- In linea generale le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.
- Sull'intera area di pertinenza degli edifici andrà realizzato un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali, evitando interferenze delle stesse con i terreni e le strutture di fondazione.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione del piano di recupero.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16, si specifica che le prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative tecniche di settore.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
(Tiziana Diambra)

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Mario Smargiasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro
Viale Gramsci, 7, – 61121 Pesaro
Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623
PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it

ALLEGATO 3
DGC n° 145/17

A.E.S.
Fano Distribuzione Gas

A.E.S. Fano Distribuzione Gas S.r.l.
Sede legale:
Via E. Mattei, n. 17 - 61032 Fano (PU)
Tel. 0721/85391 - Fax 0721/830750
www.aesfanogas.it - info@aesfanogas.it

Reg. Impr./C.F. e P. IVA 02462570415
R.E.A. 183711
Cap. Soc. € 100.000,00

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ASET SPA exart. 2497 C.C. e ss.

AES/SRL
0000894/17 20/04/2017

Fano, 13.04.2017

Spett.le
COMUNE DI FANO
SETTORE 4 - Urbanistica
– U.O. Pianificazione territoriale
Via Froncini, 2 – 61032 Fano

Oggetto: **Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (art 338 R.D. 1265/1934 per la realizzazione di un Piano di recupero dell'area "ex marmifera in Viale J.F. Kennedy.**
– Parere tecnico di competenza rete distribuzione gas

Con riferimento alla nota n° 24176 del 04.04.2017, relativa al piano di recupero urbanistico in oggetto, con la presente questa Azienda esprime parere favorevole, per quanto di competenza, circa la realizzazione delle opere previste (edificazione di due lotti area "ex marmifera").

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

UG/ML

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Paolo Cateni)

R:\Gas\Lucertini_Marco\lavori\lottizzazioni\AES lottizzazioni\parere tecnico\Parere area recupero ex marmifera via Kennedy.doc

ALLEGATO 9
DGC 145/17

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Pesaro

F +39 800 046 674

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza

E-DIS-12/06/2017-0355600

Prioritaria
Spett.le
KENNEDY SRL
Via Gozzi, 23
61032 FANO PU

DIS/MAT/NORD/DTR-ERM/ZO/ZOPU/UOR1

Spett.le
COMUNE DI FANO
Via S. Francesco d'Assisi 76
61032 FANO (PU)
PEC: comune.fano@emarche.it

Oggetto: Parere preventivo di elettrificazione per Piano di recupero Viale Kennedy nel Comune di Fano

Con riferimento alla Vs. richiesta del 21/02/2017 di parere preventivo per l'allaccio alla rete E-Distribuzione prevista nel piano di recupero di Viale Kennedy nel Comune di Fano, Vi comunichiamo quanto segue.

Per l'elettrificazione dell'area composta da 3 lotti per una potenza complessiva di circa 37 kW è richiesta la costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, da realizzare in una posizione idonea, accessibile da pubblica via, il cui uso servirà a fornire energia elettrica anche alle zone limitrofe.

La nuova installazione sarà costruita dai richiedenti ed acquisita da E-Distribuzione in servitù di elettrodotto per il corrispettivo di € 500,00+IVA se dovuta e dovrà avere le dimensioni minime di m. 5,53 x 2,30 x 2,50h.

Con plico a parte vi verrà consegnata la specifica costruttiva **DG2061 ed. 8** del 15/09/2016 del prefabbricato necessario, la cui collocazione dovrà essere definita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui campi elettromagnetici:

- legge 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- DPCM 08 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 HZ, generati dagli elettrodotti " (in particolare art. 4 e art. 6).

Anche le canalizzazion per l'allaccio alla rete di media tensione e per la distribuzione in

Id. 23265831

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

bassa tensione all'interno dell'area, saranno a cura dei richiedenti;

in particolare si sottolinea l'importanza della "**Guida per la realizzazione dei cavidotti MT-BT**", dove è precisato che la dimensione utile dei pozzetti dovrà essere pari a 1,5 x 1,5 m nei tratti dove è presente sia la bassa tensione che la media tensione; dovrà essere pari a 1,0 x 1,0 m dove è presente la sola bassa tensione.

La specifica della cabina **DG2061 ed. 8** e la **Guida per la realizzazione dei cavidotti** saranno forniti dal nostro tecnico incaricato Sig. Meloni Stefano tel. 0721097835 dell'Unità Operativa di Pesaro-Fano, con il quale dovranno essere definiti tutti gli aspetti di dettaglio.

Nel caso in cui nell'area oggetto del recupero insistessero elettrodotti incompatibili con le costruzioni da realizzare, dovrà essere trasmessa una specifica richiesta di spostamento tenendo presente che, normalmente, i relativi oneri saranno a carico dei richiedenti.

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2088 n. 81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;
- sull'articolo 117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Segnaliamo che il personale dei nostri uffici della Zona di Pesaro è disponibile per qualsiasi evenienza ed ogni ulteriore chiarimento, Vi ricordiamo che, anche in forza della norma citata, **eventuali infortuni e/o danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone o cose, compreso il nostro elemento d'impianto, per Vostre inosservanza e/o inadempienze, ricadono esclusivamente e totalmente sotto la vostra responsabilità.**

Distinti saluti.

Virgilio Tomassini
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

ALLEGATO 5
DGC 145/17

COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro Urbino)

Settore V

U.O. C. Viabilità e Traffico

P.G. n. 28560

Settore IV - URBANISTICA
U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale

– SEDE –

OGGETTO: Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. n.1265/1934 per la realizzazione di un Piano di recupero dell'area "ex marmifera" in viale Kennedy previa individuazione di una zona di recupero ai sensi dell'art.27 della Legge n.457/1978 – Parere su Parcheggio pubblico e accesso carrabile – ***endoprocedimento 2234***
(Rif.to V/s nota del 04/04/2017 Prot. 24267 pervenuta tramite e-mail – Allegati visionati: tutti gli elaborati di cui al link Z:\LLPP-URB\PIANO DI RECUPERO VIALE KENNEDY)

Ditta: KENNEDY SRL
Ubicazione : Viale Kennedy nn. 23-25

Nel rispetto delle norme del Codice della Strada (D.L.vo 285/92) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992), del D.M. 05/11/2001 e del Regolamento Viario Comunale questo ufficio, presa visione della documentazione allegata alla nota del 04/04/2017, P.G. n.24267, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del Progetto in oggetto indicato alle seguenti condizioni:

-in corrispondenza dell'intersezione stradale (parcheggio – viale Kennedy) dovrà essere eseguito, su entrambe i lati, un raccordo circolare avente un raggio minimo di curvatura pari a m 5,30;

-si ricorda (art.7 del Regolamento Viario) che il passo carrabile, comune tra edificio condominiale e casa unifamiliare, dovrà avere una larghezza minima di m 3,50;

-dovrà essere previsto all'interno del nuovo parcheggio un luogo necessario a soddisfare la domanda di sosta dei ciclomotori;

-dovrà essere prevista in Convenzione, o in altro documento regolante i rapporti tra Ditta e Comune di Fano, la fornitura e collocazione di una rastrelliera per biciclette (da 10 posti) nel luogo già individuato per la sosta di pedoni o ciclisti;

-dovrà essere presentato apposito progetto relativo alla segnaletica orizzontale e verticale da realizzarsi a cura e spese della Ditta nell'ambito del Piano di recupero; il progetto comprenderà anche una sezione trasversale significativa del parcheggio comprensiva dei particolari relativi all'installazione della segnaletica verticale (altezza dei segnali da terra, distanza rispetto alla delimitazione della carreggiata stradale, ecc.) - art.39 del Codice della Strada (D.Lvo 285/1992), art.81 del Regolamento (DPR 495/1992) -

-tutta la segnaletica orizzontale deve essere prevista **in vernice di tipo bicomponente a spessore e a rapida essiccazione (mediante utilizzo di un materiale resinoso bi-componente ad alta visibilità e durabilità)** utilizzando le voci di seguito riportate:

1-Esecuzione di segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo – a ml -

Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso, per linee di mezzeria, laterali per delimitazione carreggiata o formazione parcheggi, di tipo permanente, con colato plastico a freddo, a due componenti, a base di resine metacriliche, esenti da solventi volatili, da realizzare su fondi bitumati, poste in opera con apposite macchine operatrici, rifrangente di colore bianco, giallo, blu, rispondente alle **Caratteristiche Tecniche** riportate nelle **Specifiche Tecniche** relative alla conformità della segnaletica verticale ed orizzontale di seguito riportate, compresa la fornitura della vernice e dei relativi componenti aggreganti nella quantità necessaria. Da eseguirsi su pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti con un quantitativo di vernice MINIMO compreso tra 2,4 ÷ 2,8 kg/mq, in linee della larghezza da 12 a 15 cm. Nel caso di linee tratteggiate dalla lunghezza complessiva dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti. Sono compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2-Esecuzione di segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo – a mq -

Esecuzione di segnaletica orizzontale per simboli HANDICAP, scritte BUS, STOP, FASCE di ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, FRECCE DIREZIONALI, PRECEDENZE etc. di tipo permanente, con colato plastico a freddo, a due componenti, a base di resine metacriliche, esenti da solventi volatili, da realizzare su fondi bitumati, poste in opera con procedimento manuale, rifrangente di colore bianco, giallo, blu, rispondente alle **Caratteristiche Tecniche** riportate nelle **Specifiche Tecniche** relative alla conformità della segnaletica verticale ed orizzontale di seguito riportate, compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Da eseguirsi su pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti con un quantitativo di vernice MINIMO compreso tra 2,4 ÷ 2,8 kg/mq. Sono compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA CONFORMITA' DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610.

Con la contabilità finale **la Ditta dovrà consegnare** ai sensi della circolare ministeriale LL.PP. 16/05/1996:

1) una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale, sotto la propria responsabilità, indicherà i nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali e dei manufatti utilizzati per la fornitura.

2) copia dei certificati, redatti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del disciplinare tecnico approvato con D.M. Del 31/03/1995;

3) copia delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45000 sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29000, al produttore dei supporti in composito di resine e delle pellicole retroriflettenti utilizzate per la fornitura secondo quanto dichiarato al punto 1.

Le copie delle certificazioni dovranno essere identificate a cura dei produttori dei supporti e delle pellicole stesse con gli estremi della Ditta richiedente, nonché della data del rilascio della copia non

antecedente alla data della Convenzione e da un numero di individuazione.
a. copia del certificato di qualità UNI EN ISO 29000 del costruttore di segnaletica;
b. certificato di conformità al piano della qualità di prodotto circ. min. LL.PP. n° 3652 del 17/06/98 rilasciato al costruttore di segnaletica.
4) In alternativa ai punti 1-2-3 potrà essere presentato in copia autentica anche il solo certificato di autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne garantisce la conformità alla norma europea UNI EN 12899-1:2008 e ne autorizza la sua produzione.
5) **La presentazione di documenti incompleti o insufficienti o la non rispondenza degli stessi alle norme vigenti e/o a quelle particolari contenute nella presente nota comporterà l'impossibilità da parte di questo Comune della presa in consegna delle opere realizzate.**
6) **Dichiarazione di conformità delle segnalazioni orizzontali alla norma europea UNI 1436/2004; in mancanza di detta dichiarazione di conformità non sarà possibile la presa in consegna delle opere da parte di questo Comune.**

-Caratteristiche Tecniche del Colato Plastico a freddo bicomponente a base di resine metacriliche esenti da solventi:

Coefficiente di luminanza retroriflessa	≥ 100 mm. cd/lux
Misura della resistenza di attrito radente con il pendolo portatile Skid Resistent Tester	> 45
Punto di infiammabilità del prodotto applicato	> di 250°C
Resistenza alle escursioni termiche	da – 20°C a +80°C
Residuo secco del prodotto indurito rispetto al prodotto allo stato liquido	≥ 98%
Tempo di indurimento a 20°C	15 minuti
Contenuto in biossido di titanio	≥ 10%
Peso specifico	≤ Kg 1,650/lt

Documentazione Tecnica richiesta relativa al Colato plastico a freddo bicomponente a base di resine metacriliche esenti da solventi che **la Ditta dovrà consegnare** con la contabilità finale:
-Certificati di analisi, rilasciati da laboratori ufficiali, riportanti:
- Contenuto di biossido di titanio;
- Peso specifico;
- Residuo secco del prodotto indurito rispetto al prodotto allo stato liquido

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Fano, 20/04/2017

il Funzionario APO
U.O.C. Viabilità e Traffico
Responsabile dell' endoprocedimento
Dott. Ing. Ilenia Santini

COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV - URBANISTICA
U.O.C. Sportello Unico Attvità Edilizia

ALLEGATO 6
DGC 45/17

Pratica edilizia n. **323/2017**
Prot. n.: 33754

COMUNE DI FANO - SETTORE URBANISTICA
VIA FRONCINI, N. 2
61032 FANO (PU)

OGGETTO: ESITO RIUNIONE DI VERIFICA ISTRUTTORIA n. 12 del 12/05/2017 (esame n. 9)

VISTA l'istanza inoltrata a questi Uffici dalla ditta **COMUNE DI FANO - SETTORE URBANISTICA con sede in VIA FRONCINI, N. 2 - 61032 FANO (PU), codice fiscale 00127440410** in data 04/04/2017, assunta al protocollo al n. 24267/2017, per i lavori di **PARERE DI COMPETENZA RELATIVO AL PIANO DI RECUPERO DELL'AREA "EX MARMIFERA" PREVIA INDIVIDUAZIONE DI UNA ZONA DI RECUPERO** in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 25 mappali nn. 45,701,698,1114 ubcato in **VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY**,

SI COMUNICA

il seguente esito della riunione di verifica istruttoria n.12 svolta in data 12/05/2017:
(esame n. 9)

SI ESPRIME PARERE EDILIZIO FAVOREVOLE CONDIZIONATO ALLE SEGUENTI NECESSARIE MODIFICHE/INTEGRAZIONI:comportando il progetto aggravi di servitu' di veduta verso le proprieta' confinanti (mappali 809, 812, 959, 1083) e' necessario apportare modifiche allo stesso al fine di rispettare quanto previsto dal codice civile.

TUTTA LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE DOVRA' PERVENIRE NEL TERMINE MASSIMO DI 30 GG.

AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. SI COMUNICA:
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Martinelli **tel. 0721-887513**
tecnico istruttore: Arch. Stefania Vincenzi tel. 0721-887530

L'ufficio dove è possibile ricevere nformazioni e prendere visione della pratica in oggetto è l'U.O. S.U.A.E. - Servizio Edilizia Privata, sito in Fano via Froncini n°2 che rimane aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
tutte le mattine del MERCOLEDI' e VENERDI' dalle ore 8,30 alle ore 13,30
il pomeriggio del MARTEDI' dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Distinti Saluti

FANO, 12/05/2017

IL FUNZIONARIO A.P.O.
(Ing. Marco MARTINELLI)

COMUNE DI FANO * SERVIZIO URBANISTICA *

ALLEGATO 7
DGC 145/1

MOD 5 – Comunicazione di esclusione dalle procedure di V.A.S.
(paragrafo 1.3, punti 8. e 10. delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 1813/2010)

Comune di FANO (PU)
Settore LL.PP. E URBANISTICA_
Via FRONCINI,2_
Tel./Fax 0721.887505
E-mail Responsabile dell'autorità procedente: adriano.giangolini@comune.fano.ps.it
PEC: comune.fano@emarche.it

Prot. 41125

Fano_li 09/06/2017

All'Autorità Competente: Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale - VIA - VAS - Aree Protette
Viale Gramsci, n. 4
61121 Pesaro

Oggetto: Comunicazione di esclusione dalle procedure di V.A.S. della Variante Urbanistica art.15 c.5 LR 34/92 denominata: Riduzione fascia rispetto cimiteriale per Piano di Recupero Viale Kennedy

Il sottoscritto Adriano Giangolini, Responsabile del Settore 4 Urbanistica del Comune di Fano, in Rappresentanza dell'Autorità Procedente, in base a quanto previsto al paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida Regionali (D.G.R. 1813/2010), comunica all'Autorità Competente che la Variante in oggetto in risulta escluso dal campo di applicazione delle procedure di V.A.S. in quanto rientra nella seguente categoria[1]:

☐ **d)** le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;
☐ **e)** le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;
☐ **f)** i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;
☐ **g)** gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate;
☐ **h)** le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
☐ **i)** le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
☐ **j)** le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;

☒ **k) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;**

☐ **kbis)** le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:
- per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;
- per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq;
☐ **l)** le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
☐ **m)** i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
☐ **n)** i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b

[1] paragrafo 1.3, punto 8 lettere da d) ad n) della D.G.R. 1813/2010

MOD 5 – Comunicazione di esclusione dalle procedure di V.A.S.
(paragrafo 1.3, punti 8. e 10. delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 1813/2010)

dell'Allegato B2 della L.R. 7/2004[2].

In base a quanto stabilito dal punto 10 del paragrafo 1.3 delle linee guida regionali, si forniscono le seguenti motivazioni e specificazioni ad attestazione dell'applicabilità del requisito di esclusione:

La variante non comporta incremento del carico insediativo, prevedendo la riduzione dela fascia di rispetto cimiteriale per l'attuazione di un Piano di Recupero dell'area. Tale riduzione è finalizzata esclusivamente a meglio distribuire le volumetrie/SUL massime consentite dal PRG ir presenza del vincolo cimiteriale esistente, come meglio evidenziato negli elaborati allegati:

01 - Relazione tecnico-illustrativa ai sensi della dell'art. 37 della L.R. 34/92;
Tav. 01 – STATO ATTUALE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/Vincoli;
Tav. 02 – STATO DI VARIANTE/Planimetria catastale/Stralcio Prg/Piano quotato/ Vincoli;
Tav. 05 – PLANIVOLUMETRICO con vincolo cimiteriale attuale;
Tav. 06 – PLANIVOLUMETRICO con riduzione vincolo cimiteriale;

Il Dirigente del Servizio
(firma del Responsabile e timbro del Autorità Procedente)

COMUNE DI RANO * Settore IV° URBANISTICA *

[2] L.R. 7/2004 "Disciplina della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale"

ALLEGATO
8 DGC 145/17

Provincia di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Prot.
Class. 009-7
F. 5/2017

Pesaro, 19/06/2017

PEC

All'autorità procedente: **COMUNE DI FANO**
Settore V - Servizi LL.PP. - Urbanistica
comune.fano@emarche.it

Alla c.a. del Responsabile Arch. Adriano Giangolini

OGGETTO: COMUNE DI FANO - COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL VIGENTE PRG, AI SENSI DELL'ART.15 CO.5 DELLA L.R. 34/92, RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DELL'AREA "EX MARMIFERA" IN VIALE J.F. KENNEDY.

In riferimento alla Vs. comunicazione prot. 41125 del 09/06/2017, ricevuta in data 09/06/2017, acquisita agli atti di questa Amm.ne Provinciale con prot. 20512 del 12/06/2017 e con prot. 21385 del 19/06/2017, con la quale si attesta l'esclusione dalle procedure di V.A.S. della variante in oggetto, in base a quanto previsto dal paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee guida regionali (D.G.R. 1813/2010), si ritiene che sussistano i requisiti richiesti per detta esclusione, **fatto salvo il parere favorevole dell'ASUR relativamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale**.

Cordiali saluti

Il Responsabile della P.O. 6.3 del Servizio 6
Ing. Nario Primavera

(Originale firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio 6
Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia -
Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'
Arch. Maurizio Bartoli

(Originale firmato digitalmente)

mdf/mp
\1421VAS\17vas\17FA30301.doc

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2413/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http://www.provincia.pu.it

ALLEGATO 2

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLE MARCHE – ANCONA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi
art. 43, comma 6, DPR 445/2000 e
art. 47 commi 1 e 2 D.Lgs. 82/2005

Ancona, 03/07/2017

Al Comune di Fano
Settore 4 - Urbanistica
FANO (PU)
Tramite Pec comune.fano@emarche.it

Alla Commissione regionale per il patrimonio culturale
c/o
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche
Via Birarelli, 39
Tramite Pec 60121 ANCONA (AN)
mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it

Prot. N. 11481 *Allegati* —
Class. 34.19.07 *Fasc.* 62.1

Risposta al foglio del 04/04/2017 *N.* 24133
Prot. Sbap del 12/04/2017 *N.* 6507

OGGETTO: FANO (PU) – Viale J.F. Kennedy.
Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. n.1265/1934 per la realizzazione d i un Piano di recupero dell'area ex-marmifera in Viale J.F. Kennedy .
Catastalmente distinto al N.C.E.U. al **Fg. n. 25 mappali n. 45, 698, 701, 702, e 1114.**
Quadro normativo di riferimento: D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Parte III per effetto del D.M. del 26/11/1963 (zona Viale Passeggi).
Parere ex art. 16 della L. 1150/42 e L.R. 34/92.
Ditta: **Comune di Fano.**
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Simona Guida**

In riscontro alla richiesta di parere pervenuta il 27/07/2016 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 12/04/2017 al n. 6507, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale finalizzata alla realizzazione di un Piano di recupero dell'area ex-marmifera in Viale J.F. Kennedy, questa Soprintendenza esprime quanto segue.

Considerato che quota parte dell'area interessata dal piano di recupero ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 Parte III in forza del decreto ministeriale **del 26/11/1963** (zona Viale Passeggi);

Considerata la motivazione del provvedimento di tutela sopra richiamato che si richiama: "*La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, con il verde delle ville e gli spazi a giardino e prato pubblico, forma un particolare e suggestivo quadro naturale, costituendo inoltre un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale*";

Esaminati i contenuti del piano di recupero che è teso alla riqualificazione di un'area produttiva dismessa al limite di una zona residenziale attraverso la sua riconversione in zona residenziale, a seguito della demolizione dei volumi esistenti e la ricostruzione con ampliamento di una palazzina di sei appartamenti (tre piani fuori terra) ed un alloggio unifamiliare ad un piano;

Preso atto che l'iniziativa proposta dal privato è comunque improntata alla valorizzazione, nel senso di intervenire con efficacia per sottrarre l'area all'attuale stato di abbandono e degrado e, che le nuove destinazioni d'uso previste, rispetto a quelle vigenti, risultano maggiormente consone e confacenti rispetto a quelle prevalenti dell'edificato limitrofo, e pertanto compatibili anche con gli obbiettivi di tutela prefissati nel provvedimento di vincolo paesaggistico;

Preso atto che la fascia di rispetto cimiteriale, attraverso la nuova disposizione dell'edificato proposto, viene concretamente ridotta seppure, rispetto allo stato di fatto vigente ampliata in quanto nella sostanza viceversa non rispettata;

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLE MARCHE – ANCONA

Verificata dunque la congruità di massima della proposta contenuta nel Piano di Recupero con le finalità della tutela vigente e con le condizioni urbanistiche al contorno;

questa Soprintendenza, per quanto di stretta competenza, in virtù delle norme di tutela vigente che salvaguardano l'area di cui trattasi, esprime il proprio parere favorevole al piano di recupero presentato e dunque alla conseguente riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Tuttavia, nel merito delle specifiche scelte circa la tipologia dell'edificato proposto *si ritiene, per una maggiore armonia con l'edificato limitrofo esistente, che sia più opportuno l'utilizzo di coperture a falda piuttosto che a terrazzo.*
Per le medesime motivazioni si suggerisce una riduzione della superficie terrazzata oppure soluzioni che, ad opera di opportune schermature, possano ricostituire una volumetria più semplice dell'edificio. L'eventuale sovrapposizione alle falde di pannelli fotovoltaici dovrà essere inoltre determinata in base alla valutata minore intervisibilità degli stessi dai punti di vista pubblici maggiormente frequentati. Dovranno in ultimo essere apportati degli accorgimenti progettuali maggiori al fine di mitigare la visibilità della cabina elettrica limitrofa alla strada in termine di schermature, colori e/o materiali costituenti e limitato l'utilizzo di asfalatura nello spiazzo di accesso prospettante la strada a favore di trattamento a prato e/o in acciottolati stabilizzati e non.

Inoltre, *tenuto conto che la suddetta fascia insiste in area con vincolo archeologico, si ritiene necessario, in ottemperanza al Decreto legislativo n. 163/2006 e successiva L. 106/2011 in quanto opera a carattere pubblico, che tutte le opere di scavo e pulizia per la riqualificazione della zona destinata dal PRG vigente a residenza vengano integralmente sottoposte a controllo riservandosi comunque il diritto di chiedere modifiche al progetto (se necessario) e di fornire ulteriori indicazioni in corso d'opera.*
Si rende pertanto necessario che il committente utilizzi per tale controllo personale specializzato, con adeguato curriculum, perché segua con continuità gli interventi di scavo comprese le palificazioni, i relativi servizi e le opere di cantiere dando preventiva comunicazione a questa Soprintendenza del nominativo prescelto per l'approvazione di competenza; dovrà, infine, essere dato preavviso con almeno 15 giorni dell'inizio delle opere di scavo.
L'incarico di controllo lavori prevederà specificatamente che l'archeologo prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e ne documenti con una relazione scritta e, ove necessario con foto e disegni, l'andamento.
Gli scavi dovranno essere condotti, fino alla massima ampiezza e profondità prevista dai lavori; anche in caso di assenza di rinvenimenti a tale profondità dovranno essere aperti saggi campione di approfondimento fino alla quota archeologica o allo sterile, da concordare con questo Ufficio.
Resta inteso che, qualora sia necessario per la comprensione della situazione archeo-stratigrafica, l'incaricato potrà chiedere limitati ampliamenti degli scavi previsti, mentre in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro saranno concordate con questo Ufficio.
Si precisa infine che il parere definitivo di questo Ufficio sarà possibile solo a scavo ultimato sulla base della consegna della relazione finale con la dovuta documentazione grafica e fotografica dello scavo, unitamente all'elenco dei materiali rinvenuti previi opportuni lavaggio, scarto e sistemazione in appositi contenitori.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Carlo Birrozzi

SO/OC
26/06/2017

C.F.: 80000650426 - Piazza del Senato. 15 – 60121 ANCONA – Tel. 071/22831 – Fax. 071/206623 – www.sabap-marche.beniculturali.it
p.e.c.: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it - e.mail.sabap-mar@beniculturali.it

ALLEGATO 3

ASET S.p.A.
via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU)
tel. 0721.83391 - fax 0721.830750
info@cert.asetservizi.it
www.asetservizi.it
Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144561
Capitale Sociale € 10.493.910 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

Fano 28 AGO 2017

ASET/SPA
0008876/17 28/08/2017

Comune di Fano
Settore Urbanistica
U.O Pianificazione Urbanistica - Territoriale
Via San Francesco
61032 Fano (PU)

Oggetto: Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. n°1265/1934 per la realizzazione di un Piano di recupero dell'area "ex-marmifera" in V.le J.F. Kennedy previa individuazione di una zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978.
Ditta: Kennedy S.r.l.

In risposta alla nota del Comune di Fano Settore 4° - Urbanistica del 04-04-2017 prot n°24168 pervenuta ad Aset S.p.A. tramite pec il 04-04-2017 prot. n°3062, esaminati gli elaborati progettuali si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

Acque reflue

Per quanto riguarda la condotta per acque reflue presente all'interno dell'area oggetto d'intervento, pur rimanendo all'interno del parcheggio, si chiede il mantenimento di una fascia di rispetto di 2 metri dall'asse del manufatto, in cui è fatto divieto di realizzazione di manufatti quali cabine o recinzioni e piantumazioni di piante o siepi.
Si autorizza altresì lo smaltimento delle acque reflue nella fognatura comunale presente all'interno dell'area d'intervento.

Acquedotto

Esaminati gli elaborati progettuali delle opere in oggetto, si comunica che l'area è servita dalla rete di distribuzione acquedotto.
Le opere di allacciamento verranno eseguite da questa azienda a fronte della richiesta del cliente.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Area Reti Impianti
(Ing. Marco Lucertini)

UF/CM

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
Sistema Gestione Integrato

ALLEGATO 4

Provincia di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Prot. n. 18436/17
Class. 006-5-4 Fasc. 7/2016

26 MAG 2017

Pesaro, 25 maggio 2017

Spett.le

Ditta Kennedy s.r.l.
via Gozzi n. 23
610132 FANO (PU)

Arch. Giorgio Battisti
via Cerquelle n. 19
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

OGGETTO : Richiesta servitù di passaggio carrabile-pedonale.

In riferimento alla Vs. nota del 01.02.2017, recepita da questa Amministrazione in data 06.02.2017 ed acquisita al Prot. con n. 4759 del 08.02.2017;

In relazione alla riunione, tenutasi in data 16.5.2017 presso la sede di questa Provincia a Pesaro in via Gramsci 4;

In merito alla Vs. richiesta, concernente una servitù di passaggio sull'area di proprietà di questa Amministrazione, sita in Fano viale Kennedy, distinta a catasto al foglio 25 mapp.le 47/parte, utilizzata quale accesso al complesso scolastico "G. Torelli":

- visti ed esaminati gli elaborati progettuali allegati;
- constatata la necessità di garantire comunque l'accesso in sicurezza alla scuola,

si ritiene che possa essere verificata, da parte di questa Amministrazione Prov.le, la possibilità di concedere la servitù di passaggio in parola, fatte salve le seguenti condizioni:

1. disponibilità a realizzare un marciapiede, di adeguata dimensione, sul lato destro della strada, salvaguardando le alberature esistenti, nonché le pavimentazioni in conglomerato bituminoso di tutta la strada;
2. predisposizione degli elaborati necessari a rappresentare i lavori di cui al punto precedente, nonché del computo metrico estimativo degli stessi;
3. quantificazione della indennità per l'aggravio di servitù;
4. accollo da parte della Ditta richiedente di tutte le spese.

Questa Amministrazione si impegna altresì a verificare, prima dell'eventuale stipula degli atti inerenti la concessione della Servitù, la possibilità di cedere al Comune di Fano la proprietà della strada in oggetto, ritenendo prevalente l'uso pubblico della stessa.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2205 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http://www.provincia.pu.it

Si rilascia il nulla osta per la realizzazione della nuova cabina Enel, di cui agli elaborati, con ingresso dal parcheggio di progetto, in sostituzione della cabina esistente, accessibile attualmente dalla stessa strada in discussione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia –
Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'
Arch. Maurizio Bartoli

EM

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2205 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http://www.provincia.pu.it

ALLEGATO 5

SETTORE V °LL.PP.

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

U.O.C. Infrastrutture e Verde Pubblico

P.G. 0058032 del *23/08/2017*

Al SETTORE 4 – URBANISTICA - U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA/TERRITORIAL

SEDE

OGGETTO: **Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. n.1265/1934 per la realizzazione di un Piano di recupero dell'area "ex-marmifera" in Viale J.F. Kennedy previa individuazione di una zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge n.457/1978- Pare di Competenza**

In riferimento alla vostra richiesta prot 24267 del 04/04/2017 con la presente si esprime pare **favorevole** a condizione che:

L'immissione delle acque bianche in fognatura avvenga a gravità e non in pressione come proposto nel progetto;

rendere le superfici destinate al parcheggio delle autovetture e le aree di pertinenza delle alberature permeabili.

Distinti saluti

Il Funzionario P.O.
(Dott. Ing. Federico Fabbri)

Z:\LLPP-URB\Fabbri Federico\Kennedy.doc

ALLEGATO 6

COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SETTORE I
U.O.C. AMBIENTE

P.G. 60673/br

Fano, lì 05.09.2017

Settore IV- Urbanistica
U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale
S E D E

Oggetto: - Comune di Fano Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. n.1265/1934 per la realizzazione di un Piano di recupero dell'area "ex-marmifera" in Viale J.F. Kennedy previa individuazione di una zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge n.457/1978

Relativamente a quanto richiesto con nota prot. 24267 di pari oggetto, visionata ed analizzata la documentazione trasmessa, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del Piano in oggetto osservando quanto segue

Poiché l'attuazione del Piano prevede la demolizione degli attuali fabbricati, la cui copertura risulta essere composta da Materiale Contenete Amianto (eternit), dovranno essere attivate, qualora non già poste in essere, le procedure amministrative ed operative attraverso ditte autorizzate e specializzate per la Bonifica mediante rimozione di detto materiale – (Punto 3 del D.M. 6 settembre 1994, "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art.12 comma 2 della legge 257/92"), nel rispetto della normativa vigente in materia. I rifiuti costituiti da Materiale contenete amianto, sono pericolosi , e dovranno essere smaltiti in discariche appositamente dedicate. - Dovrà essere data evidenza del corretto smaltimento degli stessi attraverso la consegna dei FIR. - Si ritiene inoltre che l'attività di bonifica, qualora non già posta in essere, debba essere svolta in periodi di assenza di transito e fruizione da parte degli utenti e degli studenti in particolare, del vialetto che dal viale Kennedy conduce al campus scolastico e/o vietando completamente l'accesso a tale vialetto.

Il gestore della rete acquedottistica e fognaria, dovrà preventivamente dichiarare la disponibilità delle risorse idriche nonché la capacità di ricezione e trattamento dei reflui.

Relativamente alle acque meteoriche, poiché le stesse saranno convogliate nella rete appositamente dedicata gestita dal Settore LL.PP. di questo Comune occorrerà concordate con quest'ultimo eventuali modalità di immissione e/o trattamento in conformità a quanto disposto dalle N.T.A del Piano di Tutela delle acque approvato con DACR n.145 del 26/01/2010.

In fase antecedente alla realizzazione dell'opera, per i nuovi insediamenti residenziali (art 8/3 lett. e) L.447/95) è necessario produrre una relazione di valutazione previsionale del clima acustico, in quanto prossimi alle opere di cui all'art. 8/2 lett. b) L.447/95, che dimostri il rispetto dei limiti di legge.

Qualora nel corso delle attività di cantiere (escavazioni ecc.), emergessero evidenze di contaminazioni, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e attivate le procedure amministrative ed operative di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Durante la fase di cantiere, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici (idonei sistemi di abbattimento/contenimento delle polveri, ecc....) allo scopo di evitare emissioni diffuse di polveri. I rifiuti prodotti dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia, e dovrà essere tenuta a disposizione dell'organo di controllo la relativa documentazione. In tale fase inoltre, qualora si preveda un superamento dei limiti di rumore, dovrà essere avanzata apposita domanda in deroga per attività temporanea di Cantieri che non rispettano gli orari e/o i valori limite Art. 16 L.R. 28/2001.

Distinti saluti

U.O.C. Ambiente
Il Responsabile A.P.O.
Dott. Renzo Brunori

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO 7

COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro Urbino)

Settore V

U.O. C. Viabilità e Traffico

P.G. n. 61505

Settore IV - URBANISTICA
U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale

– SEDE –

OGGETTO: Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. n.1265/1934 per la realizzazione di un Piano di recupero dell'area "ex marmifera" in viale Kennedy previa individuazione di una zona di recupero ai sensi dell'art.27 della Legge n.457/1978 – Parere su Parcheggio pubblico e accesso carrabile – ***endoprocedimento 2234v1***
(Rif.to V/s nota del 25/08/2017 Prot. n.58528 pervenuta tramite e-mail – Allegati visionati: Relazione Tecnica, Tav.19 Parcheggio Pubblico)

Ditta: KENNEDY SRL
Ubicazione : Viale J.F. Kennedy nn. 23-25

In riscontro alla richiesta di parere relativa alla pratica in oggetto indicata, esaminata la documentazione trasmessa con la nota soprarichiamata, **vista la Tav. n°19** – Parcheggio Pubblico Pianta, sezione e particolare costruttivo – **trasmessaci dal progettista in data 07/09/2017** – nella quale viene sostituita la pavimentazione in massetti forati con una pavimentazione bitumata per il posto auto riservato alle persone diversamente abili, **Tavola che si trasmette unita al presente parere e che sostituisce quella inviataci in allegato alla nota del 25/08/2017**, per quanto di competenza ed ai sensi di quanto stabilito dal C.d.S., dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. (DPR 495/1992), dal Regolamento Viario Comunale e dal Decreto M.I.eT. 05/11/2001 si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto.

Si riconfermano, inoltre, le prescrizioni e i contenuti del precedente parere (P.G.n. 28560 del 20/04/2017) per tutto quanto non richiamato nella presente nota o non rilevabile negli elaborati presentati.

Cordiali saluti.

Fano, 07/09/2017

U.O.C. Viabilità e Traffico * COMUNE DI FANO *

il Funzionario APO
U.O.C. Viabilità e Traffico
Responsabile dell' endoprocedimento
Dott. Ing. Ilenia Santini